

COMUNE DI CASAL VELINO

Provincia di Salerno

CAPITOLATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 per l’Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (D.Lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a) del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. AMBIENTE 8/06/2012 - D.M. 17.06.2021) PER 5 ANNI SCOLASTICI - 01.09.2026/30.06.2027 – 01.09.2030/30.06.2031 per gli alunni iscritti alle scuole ubicate nel territorio comunale.

CPV: 60130000-8

CIG: ...

Sommario

Premessa	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – REVISIONE – COSTO DEL PERSONALE – CLAUSOLE SOCIALI.....	4
ART. 3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	6
ART. 4 DURATA DELL'APPALTO.....	6
ART. 5 DISCIPLINA DEL SERVIZIO E PROGRAMMA DI ESERCIZIO	6
ART. 6 MODALITA DI ESERCIZIO/ESECUZIONE - REQUISITI	8
ART. 7 SISTEMA DI TRASPORTO INTELLIGENTE.....	10
ART. 8 REQUISITI DEI VEICOLI.....	10
ART. 9 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE.....	12
ART. 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
ART. 11 ESONERO DA RESPONSABILITA PER IL COMUNE.....	14
ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	15
ART. 13 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E GESTIONE.....	16
ART. 14 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E STANDARD DI QUALITA'	17
ART. 15 DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	17
ART. 16 CAUZIONI	18
ART. 17 - RINUNCIA ALL' AGGIUDICAZIONE	20
ART. 18 RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA.....	20
ART. 19 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	21
ART. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	22
ART. 21 AVVALIMENTO	22
ART. 22 PENALITA'	23
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 24 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI	25
ART. 25 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO.....	25
ART. 26 – RINVIO AD ALTRE NORME.....	25
ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	25
ALLEGATO: STIMA DEL COSTO DEL SERVIZIO	27

Premessa

Il presente Capitolato è redatto in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

L'Amministrazione ha previamente redatto la Relazione tecnico-illustrativa, con la quale ha motivato l'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica del servizio di trasporto scolastico per il quinquennio 2026/2031, secondo le previsioni dell'art. 30 del medesimo decreto.

Il presente affidamento è conforme:

- allo schema-tipo predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 201/2022;
- ai criteri di qualità e regolazione stabiliti dal Decreto Direttoriale MIMIT 31 agosto 2023, n. 639, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022; al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, con mezzi idonei e personale qualificato, secondo le modalità e i percorsi indicati dal Comune. Il servizio è classificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete, ed è soggetto agli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 201/2022, inclusi:

- continuità, regolarità, sicurezza ed efficacia del servizio;
- garanzia di accessibilità e fruizione da parte dell'utenza;
- previsione di meccanismi di controllo e monitoraggio della qualità. Il servizio è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, nella Relazione ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, nonché delle prescrizioni di legge e regolamento vigenti in materia.

Nello specifico, l'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado appartenenti all'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Cilento e ubicate nel territorio comunale, per cinque anni scolastici, come segue:

- dal 01/09/2026 al 30/06/2027;
- dal 01/09/2027 al 30/06/2028;
- dal 01/09/2028 al 30/06/2029;
- dal 01/09/2029 al 30/06/2030;
- dal 01/09/2030 al 30/06/2031.

Le sedi scolastiche interessate sono:

- Scuola secondaria di primo grado Bivio di Acquavella;
- Scuole primarie frazione Marina, Bivio di Acquavella;
- Scuole dell'infanzia frazione Marina, Bivio di Acquavella, Acquavella.

L'appalto comprende l'espletamento del servizio integrato di trasporto scolastico, da svolgersi mediante l'impiego di minimo n. 5 scuolabus messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, comprensivi di autista, l'accompagnatore è a carico dell'amministrazione comunale.

Il servizio si effettua esclusivamente nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale e secondo quanto disposto annualmente dall'Ente competente, nel rispetto del Programma di cui all'art. 5, che definisce percorsi e fermate.

Il Programma ha valore indicativo, potendo essere soggetto a modifiche per:

- variazioni nel numero degli studenti aventi diritto al servizio;
- modifiche dei percorsi per motivi viabilistici o scolastici;
- cambiamenti degli orari di entrata e uscita degli istituti;
- ogni altra esigenza organizzativa e funzionale connessa all'assetto della rete scolastica comunale.

Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente dal Responsabile del Servizio alla Ditta aggiudicataria, che sarà tenuta ad adeguare il servizio senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Le iscrizioni al servizio sono effettuate annualmente, a seguito di richiesta scritta al Comune da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico la Segreteria scolastica cura la raccolta delle domande di iscrizione al servizio e la successiva trasmissione al Comune, che elabora gli elenchi degli alunni ammessi al servizio, suddivisi per linea e veicolo.

L'Amministrazione potrà rilasciare per ciascun alunno un tesserino identificativo, la cui esibizione potrà essere richiesta in fase di salita sul mezzo.

L'accesso al servizio è riservato esclusivamente agli alunni inseriti negli elenchi aggiornati e, ove previsto, muniti del tesserino. Tali elenchi possono subire aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico, sia in aumento che in diminuzione, a causa di nuove iscrizioni, rinunce o esclusioni per morosità nel pagamento della quota. Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente alla Ditta aggiudicataria dal Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio potrà effettuare in qualsiasi momento controlli sul regolare svolgimento del trasporto e sulla corretta fruizione da parte degli utenti, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale.

Il numero degli alunni fruitori del servizio è attualmente stimato in circa 150 unità. Tale numero ha valore meramente indicativo: l'Amministrazione potrà modificarlo annualmente, in aumento o in diminuzione, secondo le richieste e le effettive esigenze, senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto.

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – REVISIONE – COSTO DEL PERSONALE – CLAUSOLE SOCIALI

Per l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione riconoscerà all'Appaltatore un corrispettivo determinato come rata mensile a consuntivo, calcolato sulla base del prodotto tra il numero di chilometri giornaliero previsti nel programma, i giorni di effettivo servizio e il corrispettivo unitario offerto in sede di gara. Il corrispettivo unitario è da intendersi onnicomprensivo, riferito a ciascun chilometro con autista senza accompagnatore (a carico dell'amministrazione), e include ogni onere connesso

alla prestazione del servizio (personale, carburante, manutenzione, pedaggi, assicurazioni, etc.).

Il prezzo a base di gara è fissato in euro 5,60, oltre IVA nella misura di legge, per ciascun chilometro, per un fabbisogno indicativo di n. 5 scuolabus.

L'importo complessivo presunto dell'appalto, determinato su base quinquennale e soggetto ad aggiustamenti in funzione del fabbisogno effettivo, è pari a euro 526.545,50 oltre IVA (calcolato per n. 92 chilometri/giorno per 200 giorni per n. 5 anni scolastici).

Opzione di Proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs 36/2023 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione della procedura di gara volta ad individuare il nuovo contraente.

L'importo relativo agli oneri della sicurezza da interferenze è pari a euro 1.000,00, poiché dall'analisi preliminare non sono emersi rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'importo totale dell'appalto ammonta ad euro 526.545,50, le somme messe a disposizione dal Comune di Casal Velino sono pari ad euro 73.454,50, così suddivise:

IVA (10%) SU A.1	€	52.654,55
Incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - 2,0%	€	10.530,91
IMPREVISTI (MAX 5% di A.1)	€	10.269,04

L'importo totale dell'appalto comprensivo di somme messe a disposizione dalla Stazione appaltante ammonta ad Euro 600.000,00.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2024, n. 209, il presente contratto è soggetto a revisione prezzi obbligatoria, da applicarsi a partire dal secondo anno di esecuzione. La revisione sarà calcolata in misura pari all'80% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi), riferita al mese in cui è avvenuta la consegna del servizio nell'anno precedente. La variazione si applica automaticamente, senza necessità di accordo integrativo, per ciascun anno contrattuale successivo, con decorrenza dal mese di settembre. In caso di variazione inferiore al $\pm 5\%$, nessuna revisione si applica; qualora la variazione ecceda tale soglia, la revisione sarà riconosciuta per l'intero importo eccedente.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle ministeriali pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In assenza di tali tabelle per il profilo specifico, si farà riferimento ai CCNL di settore applicabili, come individuati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative.

Il costo della manodopera è stato stimato sommando il costo medio del personale per il servizio di trasporto scolastico ed il costo medio del personale per i servizi supplementari.

Il costo della manodopera derivante dal costo medio del personale per il servizio di trasporto scolastico, è valutato pari a 261,33 €/giorno.

Il costo annuo del personale è quindi pari a 261,33 €/giorno per il numero dei giorni dell'anno scolastico, pari a 202 giorni (come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 258

del 24/05/2024).

Il costo della manodopera derivante dal costo medio del personale per i servizi supplementari è valutato pari a 7.386,17 €/anno.

Per quanto espresso, il costo della manodopera, per l'intera durata dell'appalto, ammonta:

COSTO MANODOPERA					
	€/giorno	giorni	€/anno	anni	€
COSTO PERSONALE GIORNALIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	283,20	200	56.640,00	5	283.200,00
COSTO PERSONALE GIORNALIERO PER SERVIZI SUPPLEMENTARI			1.510,40	5	7.552,00
TOTALE COSTO MANODOPERA			58.150,40	5	290.752,00

Il costo totale della manodopera ammonta ad € 290.752,00.

L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle clausole sociali e dell'obbligo di applicazione dei contratti collettivi anche nei rapporti con eventuali subappaltatori, garantendo la medesima tutela economica e normativa per tutto il personale impiegato nel servizio.

In caso di modifiche legislative che incidano significativamente sull'equilibrio economico del contratto, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione.

ART. 3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'individuazione del soggetto affidatario del servizio viene effettuata mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023 ed in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le ditte che partecipano alla gara restano vincolati dalla propria offerta per il periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L'appalto è aggiudicato alla Ditta che formula l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'aggiudicazione è effettuata anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Le modalità ed i termini di partecipazione alla gara di appalto sono rappresentati, in dettaglio, dal Bando-Disciplinare di Gara, al quale si fa espresso rinvio.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio di trasporto scolastico ha la durata di anni scolastici 5 anni scolastici dall'anno 01.09.2026/30.06.2027 all'anno 01.09.2030/30.06.2031.

ART. 5 DISCIPLINA DEL SERVIZIO E PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Il servizio di trasporto scolastico si articola in un numero di percorsi idoneo a garantire la

copertura dell'intero territorio comunale e ad assicurare il trasporto degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Cilento.

Saranno previste 10 corse annue per uscite didattiche nell'ambito del territorio del comprensorio scolastico ed in orario didattico da effettuarsi con gli stessi scuolabus.

Il servizio è erogato nei giorni feriali di lezione, secondo il calendario scolastico regionale annualmente approvato, e si svolge:

dal lunedì al venerdì, ovvero

dal lunedì al sabato, qualora previsto dalla programmazione scolastica.

Gli orari di trasporto dovranno garantire il puntuale arrivo degli alunni ai plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni e il puntuale rientro a casa al termine delle attività didattiche, incluse eventuali attività pomeridiane (tempo pieno, tempo prolungato, corsi opzionali o extracurricolari).

Il Programma di Esercizio, predisposto annualmente dal Responsabile del Servizio, definisce:

- gli orari di partenza e rientro;
- i punti di fermata.

Il Programma è trasmesso alla Ditta affidataria, al Comando di Polizia Municipale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il documento ha funzione indicativa e potrà essere modificato, anche in corso d'anno, in relazione a:

- variazioni dell'utenza; modifiche degli orari scolastici;
- esigenze straordinarie (rientri pomeridiani, attività integrative, eventi scolastici);
- condizioni di viabilità o sicurezza;
- eventi imprevisti (scioperi, assemblee sindacali, emergenze).

Tali modifiche saranno comunicate dal Responsabile del Servizio alla Ditta affidataria, che dovrà adeguare tempestivamente l'organizzazione senza che ciò comporti alcuna revisione del corrispettivo contrattuale, che resta ancorato al numero di veicoli utilizzati e ai giorni di servizio effettivamente svolti.

Allo stato, il servizio si articola sui seguenti percorsi stabiliti dall'Ente in relazione alle effettive esigenze di trasporto:

ITINERARI	DESCRIZIONE ITINERARIO	KM ANDATA E RITORNO
ITINERARIO 1 Scuole elementari e medie loc. Bivio di Acquavella	CARULLO - ACQUAVELLA - SAN GIORGIO - BIVIO ACQUAVELLA	18
ITINERARIO 2 Scuole elementari e medie loc. Bivio di Acquavella	VERDUZIO - FORNARI - RUNGI - BIVIO ACQUAVELLA	12
ITINERARIO 3 Scuole elementari e medie loc. Bivio di Acquavella	VIA ROMA - CASE POPOLARI (ARDISANI) - BIVIO ACQUAVELLA	8
ITINERARIO 4 Scuole medie loc. Bivio di Acquavella	CASAL VELINO (LOC. PIANI) - LUNGOMARE - VIA VELIA - TEMPONI - VIA PORTARARO - BIVIO ACQUAVELLA	16

ITINERARIO 5 Scuole elementari Marina	VIA ROMA - SCUOLE MARINA - LUNGOMARE - VIA PORTARARO - TEMPONI - SCUOLA MARINA	18
ITINERARIO 6 Scuola materna	VIA ARDISANI - CASE POPOLARI - BIVIO ACQUAVELLA - SAN GIORGIO - RUNGI - VIA PONTE	20

KM TOTALI 92 x 200 gg = 18.400 km/anno

Se necessario, gli scuolabus dovranno effettuare più corse per ciascuna fascia oraria, in funzione della capienza, delle distanze, o della diversa articolazione dell'orario scolastico. Possono essere istituite corse aggiuntive per rispondere a esigenze specifiche (uscite scaglionate, tempo pieno, corsi opzionali). Tali corse potranno essere attivate o soppresse in una o più giornate settimanali su disposizione dell'Amministrazione.

Per fermata si intende ciascun punto lungo i percorsi stabiliti in cui gli alunni devono essere prelevati o ricondotti. Le fermate sono determinate dal Responsabile del Servizio:

- sulla base dell'elenco aggiornato degli alunni iscritti;
- tenendo conto della residenza degli utenti;
- nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
- con attenzione a situazioni particolari (es. disabilità, fragilità sociali).

La Ditta è tenuta a rispettare puntualmente le fermate assegnate, senza apportare modifiche autonome.

Le variazioni nel numero, nella posizione o nella frequenza delle fermate non costituiscono titolo per la modifica del corrispettivo contrattuale.

Le operazioni di salita e discesa devono avvenire in condizioni di massima sicurezza, ordine e vigilanza. A tal fine, il personale incaricato dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo. Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero derivare da comportamenti negligenti del personale incaricato dalla Ditta.

I servizi supplementari di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, assorbiti dal contratto di appalto, **e non danno quindi luogo ad alcun ulteriore compenso** per la Ditta, a condizione che siano effettuati:

- entro l'orario orario 8.45 - 12.15;
- da e verso destinazioni ricadenti entro il territorio del Comune di Casal Velino, o se in altro Comune, fino alla distanza di Km. 20;
- in numero non superiore a 10.

ART. 6 MODALITA DI ESERCIZIO/ESECUZIONE - REQUISITI

L'organizzazione del servizio deve essere improntata a criteri di efficienza, affidabilità, sicurezza e continuità, nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato, al fine di garantire un trasporto scolastico sicuro, puntuale e conforme alle esigenze dell'utenza.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste da:

- D.M. 31 gennaio 1997 e dalla circolare n. 23 dell'11 marzo 1997, recanti prescrizioni tecniche e operative per gli scuolabus;

- Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- Normativa sulla sicurezza dei veicoli e sulla circolazione su strade e aree pubbliche.

Ai fini dell'affidamento, l'operatore economico deve risultare:

- iscritto al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (R.E.N.), ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale iscrizione è necessaria per tutte le imprese che svolgono attività di trasporto di persone su strada a fini commerciali e verso corrispettivo, costituendo requisito soggettivo obbligatorio che integra automaticamente la lex specialis anche in assenza di espressa previsione;
- iscritto all'Albo regionale delle imprese che svolgono il servizio di trasporto scolastico, istituito dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1° agosto 2011, n. 13. Tale iscrizione costituisce requisito indispensabile per prestare l'attività di gestore del servizio di trasporto scolastico e rappresenta un requisito soggettivo afferente all'idoneità professionale che non può essere oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima legge regionale, l'impresa deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) disponibilità di una rimessa operativa ubicata all'interno del territorio del Comune di Casal Velino, idonea sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale e logistico;
- b) disponibilità dei mezzi conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 8 del presente Capitolato, in numero sufficiente a garantire l'esecuzione del servizio. L'appaltatore deve garantire la disponibilità effettiva di cinque scuolabus idonei al trasporto scolastico, conformi alle disposizioni del Codice della Strada e alle normative tecniche vigenti, con le seguenti caratteristiche minime:
 - 1) Omologazione per trasporto di persone con numero di posti uguale o superiore a 32 compreso quello del conducente e dell'accompagnatore;
 - 2) Conformità alle disposizioni dell'articolo 80 del Codice della Strada in materia di revisioni periodiche;
 - 3) Dotazione di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - 4) Accessibilità per persone con disabilità motorie, ove tecnicamente possibile.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di stipula del contratto di appalto e mantenuti per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici sulla permanenza dei requisiti e sul rispetto degli obblighi contrattuali, con applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento.

L'eventuale perdita dei requisiti durante l'esecuzione del contratto comporta l'applicazione delle penali e il risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale, nonché la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnico-professionale, si rinvia a quanto espressamente indicato nel Disciplinare di Gara, redatto ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e conformemente alle linee guida ANAC applicabili.

ART. 7 SISTEMA DI TRASPORTO INTELLIGENTE

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, delle famiglie e delle scuole un sistema di trasporto intelligente, vale a dire un'applicazione informatica e di telecomunicazione che combini la tecnologia GPS con un sistema di comunicazione di trasmissione dati in grado di consentire il monitoraggio in tempo reale delle tratte, dei tempi di percorrenza e delle soste degli automezzi dedicati al servizio.

Il software dovrà raccogliere le informazioni attraverso un dispositivo di localizzazione satellitare veicolare e dovrà essere in grado di comunicare, in tempo reale, via internet. In caso di assenza di segnale il dispositivo deve essere in grado di memorizzare le posizioni per poi ritrasmetterle quando rientra in zona di copertura senza perdere alcuna informazione.

L'aggiudicatario deve garantire un'applicazione distribuita via web consegnando alla Stazione appaltante l'indirizzo del portale e le credenziali di accesso.

Dovranno essere accessibili alla Stazione Appaltante le seguenti informazioni:

- visualizzazione dei singoli percorsi per ogni mezzo e fascia oraria con possibilità di consultazione per ciascun mezzo dei km percorsi e dei relativi orari di percorrenza per ciascuna specifica tratta ad una certa data;
- posizione reale dei mezzi;
- attivazione portale web;
- report periodico;
- km percorsi e ore di intervento distinti per singola tratta;
- velocità media e velocità massima per ogni singola tratta;

Ai genitori e alle scuole dovrà essere consentito l'accesso, tramite credenziali, alle suindicate informazioni. I genitori attraverso l'app potranno monitorare in tempo reale gli spostamenti degli autobus e ricevere notifiche in caso di ritardi o imprevisti, comunicare eventuali assenze dei bambini in modo semplice e veloce, evitando telefonate o comunicazioni cartacee e comunicare direttamente con il gestore inviando segnalazioni, richieste di informazioni o reclami direttamente ricevendo risposte rapide e personalizzate.

L'applicazione per smartphone e tablet dovrà essere distribuita sui canali ufficiali Android e Apple a costo 0 (zero).

Il GPS dovrà essere in funzione dalla prima all'ultima fermata e dovrà essere prevista idonea formazione al personale della Stazione appaltante circa le funzionalità del suddetto software.

Il sistema di trasporto intelligente deve essere attivato completamente al massimo entro 60 (sessanta) giorni.

ART. 8 REQUISITI DEI VEICOLI

I veicoli utilizzati per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico devono essere conformi alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, destinazione d'uso e sicurezza, in particolare:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm. e ii. e al relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992);
- alle prescrizioni riportate nel certificato di circolazione e nella specifica autorizzazione al

trasporto scolastico, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1° agosto 2011, n. 13 della Regione Campania.

In base all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 31 gennaio 1997, per l'espletamento del servizio è obbligatorio l'impiego esclusivo di veicoli classificati come "scuolabus", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 18 aprile 1977, immatricolati in uso proprio per il trasporto scolastico.

La data di prima immatricolazione di ciascuno scuolabus non deve essere anteriore al 1° gennaio 2014.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con:

- D.M. 8 maggio 2012;
- D.M. 17 giugno 2021 (revisione CAM per l'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, e per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre e servizi speciali di trasporto passeggeri su strada).

I veicoli impiegati devono quindi essere conformi alle specifiche tecniche ambientali e funzionali contenute nei CAM, in particolare:

- predisposizione per l'accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta, ove previsto;
- caratteristiche minime di efficienza energetica, riduzione delle emissioni inquinanti, sicurezza attiva e passiva.

L'immissione in servizio dei veicoli rispondenti ai requisiti sopra indicati deve avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Eventuali ritardi sono ammissibili solo in presenza di motivazioni eccezionali e documentate, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto del presente termine costituisce inadempimento essenziale e comporta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con incameramento della cauzione definitiva e riserva dell'Amministrazione di promuovere ogni azione risarcitoria per i danni subiti.

In caso di necessità e limitatamente al periodo massimo di 90 giorni dall'aggiudicazione, è consentito l'utilizzo – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 31 gennaio 1997 – di veicoli rientranti nella classificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 18 aprile 1977, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o di noleggio con conducente, purché in perfette condizioni e regolarmente autorizzati.

Ogni sostituzione temporanea o definitiva di un veicolo durante il periodo contrattuale deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione, con allegata la documentazione identificativa del mezzo sostitutivo.

In conformità all'art. 2 della L.R. 1° agosto 2011, n. 13, ciascun veicolo in servizio deve essere dotato di:

- contrassegno recante la dicitura "Trasporto Scolastico", ben visibile su entrambi i lati del veicolo;
- contrassegno metallico applicato sulla targa, riportante:
 - il nome del Comune e lo stemma comunale;
 - un numero progressivo e la dicitura "TS" in colore nero.

La carrozzeria esterna deve essere preferibilmente di colore giallo limone, nel rispetto della

simbologia comunemente associata al trasporto scolastico.

Inoltre, ciascun veicolo deve esporre:

- nella parte anteriore;
- sulla fiancata destra (presso la porta di salita/discesa);
- nella parte posteriore;

un identificativo numerico o alfanumerico che consenta l'associazione univoca del mezzo alla relativa linea/servizio.

ART. 9 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

A - PERSONALE La Ditta aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio con personale qualificato, adeguato per numero e competenze, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il personale addetto alla guida degli scuolabus deve essere munito di:

- patente di categoria D in corso di validità;
- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC – persone);
- idoneità psico-fisica alla mansione, da comprovare con certificato medico rilasciato dalla competente ASL, acquisito dal Comune prima dell'inizio del servizio.

Devono inoltre essere fornite, sempre prima dell'avvio del servizio:

- le polizze assicurative obbligatorie per ciascun veicolo (RC auto, trasportati e terzi);
- la documentazione assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni del personale.

Il personale incaricato deve mantenere un comportamento corretto, rispettoso, professionale e adeguato alla particolare utenza costituita da minori, durante tutte le fasi del servizio. L'Appaltatore risponde direttamente per il comportamento e la condotta dei propri dipendenti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie di CCNL, è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori (e dei soci lavoratori in caso di cooperative) condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di settore, nonché dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile del Servizio, con cadenza trimestrale, un report riepilogativo delle percorrenze effettivamente effettuate, dei consumi di carburante e dei costi sostenuti per il personale impiegato, con indicazione nominativa degli autisti. Tali dati potranno essere oggetto di ispezione e verifica diretta anche presso la rimessa o presso i cantieri mobili del servizio.

La Ditta è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di:

- assicurazioni obbligatorie;
- previdenza e assistenza sociale per i propri dipendenti.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in ordine ai rapporti contrattuali di lavoro instaurati dall'Appaltatore con il proprio personale. La regolarità contributiva sarà verificata d'ufficio tramite l'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 30 gennaio 2015.

Per ciascuno scuolabus impiegato è obbligatoria la presenza di un accompagnatore, il cui incarico è a carico dell'Amministrazione Comunale.

B - MEZZI La tipologia e le caratteristiche dei veicoli da impiegare sono definite all'art. 7 del presente Capitolato. La Ditta deve garantire la disponibilità di veicoli in numero sufficiente a soddisfare il Programma di Esercizio predisposto dal Comune, nel rispetto delle esigenze dell'utenza scolastica.

I mezzi dovranno essere omologati per il trasporto di alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado (es. presenza di cinture omologate e dispositivi di sicurezza dedicati).

Per l'anno scolastico di riferimento, il fabbisogno stimato è pari a n. 5 scuolabus, da impiegare per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Tale numero è indicativo e suscettibile di variazioni, in funzione del numero e della distribuzione territoriale degli iscritti. La Ditta è tenuta a garantire il servizio con una disponibilità flessibile non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 6 (sei) scuolabus, senza possibilità di richiedere compensi aggiuntivi oltre il corrispettivo contrattualmente stabilito in base al numero effettivo di mezzi e giorni di servizio.

Ciascuno scuolabus deve disporre di almeno 32 posti a sedere, oltre a quelli riservati al conducente e all'accompagnatore.

I mezzi devono essere:

- tecnicamente efficienti, con revisione regolare e conformità al Codice della Strada;
- in buono stato di manutenzione;
- puliti, sia internamente che esternamente.

In caso di guasti, malfunzionamenti o condizioni di usura, il Comune potrà richiedere l'immediata sostituzione del mezzo, senza oneri a proprio carico.

C - SERVIZI ED ADEMPIMENTI ULTERIORI La Ditta affidataria deve:

- Nominare e comunicare il nominativo al Comune e gli istituti scolastici, un preposto incaricato di coordinare il personale e gestire eventuali variazioni organizzative richieste dall'Ufficio Comunale competente;
- Fornire tutte le informazioni richieste dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo, anche in merito agli aspetti tecnici, gestionali e finanziari del servizio;
- Garantire la sostituzione immediata del personale assente o inidoneo, con personale di pari qualifica;
- Formare e addestrare il personale sull'organizzazione del servizio, sui percorsi e sui compiti da svolgere;
- Comunicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, il proprio domicilio, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, PEC e dati identificativi utili per le comunicazioni contrattuali;
- Depositare presso l'Ufficio comunale, prima dell'avvio del servizio, una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante contenente l'elenco del personale impiegato, con nominativo, qualifica, assegnazione del veicolo e recapito telefonico, allegando copia della patente di guida.

La Ditta dovrà inoltre garantire un servizio di assistenza all'utenza e gestione dei reclami, mediante sportello fisico o call center operativo per almeno 2 ore al giorno. Il maggior numero di ore dedicate al servizio sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

Infine, la Ditta si impegna a:

- Pagare tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'esercizio del servizio, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune;
- Stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi verso terzi, cose, persone e trasportati;
- Tenere i registri fiscali obbligatori, il libro matricola del personale, nonché provvedere a ogni adempimento relativo a: carburante, lubrificanti, pneumatici, pedaggi, assicurazioni, tassa di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto e rinnovo dei veicoli.

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi all'esecuzione del servizio sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo alla Ditta affidataria, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, di attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, prima dell'inizio del servizio, la Ditta dovrà depositare presso l'Ufficio comunale copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, a conferma dell'adozione delle misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza. La Ditta è altresì tenuta a collaborare, laddove richiesto, alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora dall'esecuzione del servizio possano derivare interferenze con attività dell'Amministrazione o di altri soggetti terzi.

Durante lo svolgimento del trasporto, il personale incaricato dovrà vigilare sul comportamento degli alunni al fine di garantirne la sicurezza, adottando ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

ART. 11 ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL COMUNE

La responsabilità della corretta esecuzione del servizio di trasporto scolastico è integralmente a carico della Ditta aggiudicataria, la quale risponde in proprio per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Comune di Casal Velino.

L'Appaltatore risponde inoltre direttamente di ogni danno, pregiudizio o conseguenza negativa che, in connessione all'espletamento del servizio, possa derivare:

- al Comune di Casal Velino;
- agli alunni trasportati;
- ai dipendenti della Ditta stessa;
- a terzi in generale.

Tale responsabilità si estende a tutti gli aspetti dell'esecuzione del servizio, compresi i

danni derivanti da:

- Incidenti stradali durante il trasporto;
- Infortuni durante le operazioni di salita e discesa dai veicoli;
- Violazioni delle norme sulla sicurezza stradale e del trasporto di persone.

La Ditta si impegna a sollevare e manlevare integralmente il Comune da ogni responsabilità civile, amministrativa e patrimoniale, nonché da qualunque pretesa, rivendicazione, azione o richiesta di risarcimento che dovesse essere avanzata da soggetti terzi in relazione alla gestione del servizio.

In tal caso, la Ditta assume l'onere di ogni eventuale contenzioso, sia giudiziale che stragiudiziale, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione da ogni spesa, onere legale o danno indiretto connesso alla lite.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa e fiscale derivante dall'esecuzione del servizio di trasporto scolastico, fermi restando i suoi obblighi di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'esistenza e l'adeguatezza delle coperture assicurative dell'appaltatore, con diritto di accesso alla documentazione relativa.

ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La Ditta aggiudicataria è obbligata a procedere alla stipula del contratto d'appalto relativo al servizio di trasporto scolastico, nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione con apposita comunicazione e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del Codice dei Contratti Pubblici e alle condizioni stabilite nel presente capitolato e nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in pendenza di contenzioso.

Qualora, senza giustificati motivi, l'aggiudicatario non adempia all'obbligo di stipulazione del contratto entro il termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione efficace, la Stazione Appaltante dichiara la decadenza dell'aggiudicazione e provvede all'affidamento in favore dell'operatore economico collocato nella successiva posizione utile derivante dall'esito della procedura di gara.

L'appaltatore aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore, comprensive di:

- Imposte di bollo secondo la tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Diritti di registrazione;
- Diritti di segreteria;
- Ogni altro onere fiscale e tributario connesso alla stipulazione del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata ai sensi

dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici, previo deposito della cauzione definitiva e della documentazione prevista dal presente capitolato.

Come stabilito dall'articolo 17, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti Pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

Come previsto dall'articolo 117, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede alle verifiche previste dalla normativa vigente, comprensive di:

- Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
- Controllo della regolarità contributiva mediante DURC;
- Verifica della documentazione tecnica e amministrativa;
- Controllo della conformità delle garanzie fideiussorie

In caso di sopravvenute modifiche normative che incidano sulla disciplina della stipulazione dei contratti pubblici, si applicano automaticamente le disposizioni più favorevoli per la tutela dell'interesse pubblico e la regolare conclusione del procedimento di affidamento.

Qualora la mancata stipulazione del contratto sia imputabile alla Stazione Appaltante, all'aggiudicatario spetta il rimborso delle spese contrattuali documentate, in conformità all'articolo 18, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 13 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E GESTIONE

La Ditta concorrente dichiara di essere in possesso della capacità tecnica, economica e organizzativa necessaria all'esecuzione del servizio, nonché di disporre di personale qualificato, automezzi, attrezzature e una sede operativa idonei e sufficienti a garantirne la regolare, continua e corretta gestione per l'intera durata contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a garantire il funzionamento ininterrotto del servizio di trasporto scolastico, nel rispetto degli obblighi contrattuali e delle esigenze dell'utenza, assicurando tempestività, affidabilità, sicurezza e flessibilità operativa.

L'operatore economico, all'atto della partecipazione alla procedura, dichiara inoltre di aver preso piena e diretta conoscenza:

- delle condizioni tecniche e amministrative che regolano l'appalto;
- dello stato dei luoghi in cui devono essere effettuati i servizi di trasporto;
- delle caratteristiche della viabilità interna ed esterna al territorio comunale;
- delle eventuali criticità legate al territorio, alla dislocazione degli istituti scolastici, ai

percorsi, agli orari e alle esigenze dell'utenza.

Conseguentemente, la Ditta rinuncia espressamente fin dalla presentazione dell'offerta a sollevare eccezioni, riserve o pretese di qualsiasi genere connesse a:

- difficoltà logistiche o organizzative;
- condizioni viabilistiche o morfologiche del territorio;
- aspetti tecnico-operativi del servizio oggetto di appalto.

Tali condizioni si intendono accettate incondizionatamente, e l'Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio senza possibilità di variazione del corrispettivo, fatti salvi i casi di revisione prezzi previsti dalla legge.

ART. 14 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E STANDARD DI QUALITA'

In attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022 e del D.D. MIMIT n. 639/2023, il servizio è soggetto ai seguenti obblighi di servizio pubblico:

- a) Continuità e regolarità del servizio: il trasporto scolastico deve essere garantito per l'intero anno scolastico, nei giorni e orari previsti dal calendario scolastico, senza interruzioni non giustificate;
- b) Puntualità: è richiesto che almeno il 95% delle corse previste vengano effettuate con uno scostamento massimo di ± 5 minuti rispetto all'orario programmato;
- c) Sicurezza e idoneità dei mezzi: tutti i mezzi devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada, essere sottoposti a manutenzione periodica e possedere la copertura assicurativa;
- d) Accessibilità: almeno un mezzo adibito al servizio dovrà essere attrezzato per il trasporto di alunni con disabilità, qualora richiesto;
- e) Monitoraggio della qualità: il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, sulla qualità del servizio, sulla base di indicatori documentati (ritardi, assenze, pulizia, sicurezza, reclami).

Le risultanze dei controlli saranno condivise con l'appaltatore ed eventualmente oggetto di contestazione, penale o segnalazione.

ART. 15 DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Nella conduzione del trasporto scolastico, il gestore è tenuto a garantire la gestione del servizio nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, con particolare riferimento:

- al Codice della Strada;
- alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nei regolamenti comunali già adottati o che saranno approvati durante il periodo contrattuale.

Come stabilito dal decreto legislativo n. 201 del 2022, il servizio di trasporto scolastico rientra nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con conseguente applicazione della relativa disciplina in materia di obblighi di servizio pubblico e standard qualitativi.

L'Appaltatore è considerato unico e diretto responsabile, in sede civile, penale, amministrativa e contrattuale, di ogni conseguenza negativa derivante da:

- violazione della normativa vigente;
- inosservanza o esecuzione imperfetta delle obbligazioni contrattuali;
- condotte o omissioni riconducibili al proprio personale o mezzi.

Il Comune di Casal Velino è esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa all'esecuzione del servizio. Il gestore rimane esclusivamente responsabile per eventuali sinistri o danni che dovessero colpire le persone trasportate, ed è tenuto ad adottare tutte le misure e cautele necessarie a salvaguardarne l'incolumità e la sicurezza.

La gestione del servizio deve rispettare le seguenti prescrizioni operative:

- a) Il servizio di trasporto deve essere svolto in conformità al Programma di Esercizio approvato dall'Amministrazione, nonché alle direttive e modalità stabilite all'inizio di ogni anno scolastico. Il Comune si riserva la facoltà di modificare percorsi e orari, in presenza di esigenze organizzative o eventi straordinari debitamente motivati.
- b) I trasporti oggetto dell'appalto si svolgono interamente nel territorio comunale, ad extra-comunale nei limiti consentiti.
- c) Il servizio di accompagnamento è obbligatorio per tutti gli alunni trasportati, a prescindere dal grado scolastico di appartenenza. L'onere per la presenza dell'accompagnatore è a carico della Stazione Appaltante.
- d) Il servizio non può in alcun caso essere interrotto, sospeso o modificato senza espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.
- e) In caso di guasti meccanici, incidenti, assenze del personale o eventi imprevisti, la Ditta è tenuta a garantire la regolare prosecuzione del servizio, a propria cura e spese, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e senza arrecare disagi agli utenti.
Tutti i veicoli impiegati devono essere in perfette condizioni di efficienza e conformi alla normativa vigente. La Ditta è tenuta a disporre di almeno un veicolo di riserva (scuolabus di scorta) pronto all'uso in caso di indisponibilità dei mezzi ordinari.
- f) È fatto divieto assoluto di cedere, subappaltare o affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente contratto, salvo quanto eventualmente autorizzato dall'Amministrazione e nei limiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 16 CAUZIONI

Per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, calcolato senza tenere conto dell'IVA, come previsto dal bando di gara, in conformità all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, secondo le modalità previste dall'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata

digitalmente ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici. La garanzia deve prevedere espressamente: - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - La rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile - L'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diversa previsione del bando di gara. L'importo della garanzia provvisoria è soggetto alle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici: - Riduzione del 30% per micro, piccole e medie imprese - Riduzione del 10% per fideiussioni emesse e firmate digitalmente – Riduzione fino al 20% per specifiche certificazioni ambientali e sociali previste dall'allegato II.13. Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le riduzioni sono cumulative e devono essere calcolate in sequenza, applicando ciascuna riduzione successiva sull'importo già ridotto, come espressamente previsto dall'articolo 106, comma 8, ultimo periodo.

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023 per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore/Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 117 del predetto D.lgs. La stazione appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo 117, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal vigente codice degli appalti sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione. In caso di escussione parziale, la reintegrazione avviene mediante trattenuta sui ratei di prezzo. La Stazione Appaltante può richiedere l'integrazione e in caso di mancata reintegrazione può risolvere il contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda al D.lgs. n.36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024.

ART. 17 - RINUNCIA ALL' AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria, per propria scelta e senza giustificato motivo, rinunci all'incarico prima della stipula del contratto, la cauzione provvisoria sarà incamerata integralmente dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di rimborso.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di Casal Velino di richiedere l'ulteriore risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata stipula del contratto.

ART. 18 RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta affidataria è responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione del servizio

con personale e mezzi propri, operando a proprio rischio e sotto la propria responsabilità esclusiva.

Essa risponde direttamente e integralmente di qualsiasi danno causato, nello svolgimento del servizio, a:

- personale dipendente;
- utenti trasportati (alunni e accompagnatori);
- beni pubblici o privati;
- terzi estranei al servizio.

Sono compresi tra gli eventi dannosi anche i sinistri verificatisi durante le operazioni preparatorie e accessorie al trasporto (es. salita/discesa dai veicoli, fermate, soste), ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile. La Ditta è tenuta a manlevare e tenere indenne il Comune di Casal Velino da ogni richiesta di risarcimento danni, spese legali e/o pretese risarcitorie comunque connesse all'attività oggetto dell'appalto, restando a suo carico esclusivo ogni eventuale azione di rivalsa nei confronti della compagnia assicurativa.

A tal fine, la Ditta è tenuta a stipulare, entro la data di stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, le seguenti coperture assicurative obbligatorie, che dovranno restare valide per tutta la durata del rapporto contrattuale:

- a) Polizza Infortuni per trasportati e beni trasportati (ICT), con massimale stabilito dalla legge;
- b) Polizza R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) per ogni veicolo adibito al servizio, con massimale stabilito dalla legge;
- c) Polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) e R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operai), comprensiva di copertura per danni a terzi e dipendenti, con massimale stabilito dalla legge.

Copia delle polizze assicurative e delle relative ricevute di pagamento dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio. In caso di rinnovo o variazione delle polizze, la Ditta è tenuta a trasmettere tempestivamente i nuovi documenti aggiornati.

ART. 19 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è riconosciuta all'aggiudicatario un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura.¹⁵⁸ La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”

ART. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto, si precisa che il pagamento sarà calcolato mensilmente sulla base del numero di chilometri effettivamente percorsi per ciascun giorno di servizio, risultante dai prospetti riepilogativi approvati dal RUP, determinato in base al Quadro economico e al ribasso offerto. Il numero dei giorni di erogazione del servizio è determinato sulla base del calendario scolastico regionale e delle eventuali disposizioni comunali integrative.

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il pagamento è subordinato:

- alla verifica della regolare esecuzione del servizio, attestata dal Responsabile del Servizio in calce alla fattura;
- all'esito positivo del controllo sulla regolarità contributiva e assicurativa della Ditta, mediante acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni nella legge n. 266/2002 e successive modificazioni e integrazioni;
- alla conformità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

In caso di ritardo nel pagamento imputabile all'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi moratori, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso sospendere l'esecuzione del servizio per effetto di ritardi nei pagamenti, ma potrà far valere i propri diritti esclusivamente nelle sedi competenti.

Il corrispettivo è onnicomprensivo e si intende remunerativo di tutte le prestazioni e gli oneri connessi all'esecuzione del servizio. L'Appaltatore, con l'accettazione del presente Capitolato, rinuncia espressamente a richiedere ulteriori o maggiori compensi rispetto a quanto contrattualmente pattuito, anche in caso di eventuali modifiche organizzative o gestionali del servizio, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di revisione prezzi.

ART. 21 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, la Ditta concorrente può soddisfare i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti dal bando avvalendosi dei requisiti posseduti da un altro soggetto (impresa ausiliaria), a condizione che:

- allegghi alla documentazione di gara il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, sottoscritto in forma scritta, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga in modo vincolante nei confronti della concorrente e della stazione appaltante a fornire le risorse e

i mezzi necessari per tutta la durata dell'appalto;

- produca le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente sia da parte dell'operatore economico che si avvale dell'avvalimento, sia da parte dell'impresa ausiliaria, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

La stazione appaltante valuta la reale disponibilità delle risorse oggetto di avvalimento e, in caso di esito positivo, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti delle prestazioni e dei requisiti prestati, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

Ai sensi della vigente normativa in materia di antimafia, le verifiche previste per l'operatore economico concorrente si applicano anche all'impresa ausiliaria.

Non è ammesso, a pena di esclusione:

- che una stessa impresa ausiliaria conferisca requisiti a più di un concorrente nell'ambito della medesima procedura di gara;
- che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei suoi requisiti.

L'esecuzione del contratto resta in capo esclusivamente all'impresa partecipante alla gara, alla quale sarà rilasciato l'eventuale certificato di esecuzione del contratto.

ART. 22 PENALITA'

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché degli obblighi assunti con l'offerta tecnica ed economica e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale.

In caso di interruzione, ritardo, esecuzione incompleta o non conforme del servizio di trasporto scolastico, saranno applicate penalità proporzionate alla gravità della violazione e all'eventuale recidiva, come di seguito indicate:

- da euro 200,00 (duecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) per singola inadempienza, con determinazione insindacabile da parte del Responsabile del Servizio;
- nei casi di ripetute violazioni, anche se di minore entità, potrà essere applicata una penale maggiorata fino al doppio dell'importo massimo previsto;
- in caso di assenza ingiustificata del servizio o grave disservizio, si applica la penale massima, fatta salva la possibilità per l'Ente di attivare le ulteriori misure previste.

La contestazione dell'inadempimento sarà effettuata per iscritto dal Responsabile del Servizio, con invito alla Ditta a presentare eventuali giustificazioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. In assenza di riscontro nei termini, o in caso di giustificazioni ritenute non idonee, la penalità sarà definitivamente irrogata.

Costituiscono valida prova delle inadempienze, ai fini dell'irrogazione della penale:

- le segnalazioni scritte dell'Istituto scolastico,
- le relazioni del Comando di Polizia Municipale o del personale di vigilanza incaricato dall'Ente,
- le verifiche documentate effettuate dal Responsabile del Servizio.

Le penalità saranno recuperate mediante compensazione automatica sul primo pagamento utile o, in alternativa, mediante escussione della cauzione definitiva. L'irrogazione delle penalità non esclude la possibilità di richiesta di risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Amministrazione.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453, 1454 e 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto, ovvero in presenza di gravi negligenze o reiterate irregolarità nell'esecuzione del servizio.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 122 del Codice dei Contratti Pubblici e dai principi generali del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento.

La risoluzione potrà avvenire con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'espressa volontà dell'Ente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con conseguente:

- escussione della cauzione definitiva;
- esercizio dell'azione risarcitoria per l'eventuale maggior danno subito;
- affidamento del servizio in via d'urgenza secondo le modalità ritenute più idonee, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono inadempienze gravi, comportanti la risoluzione di diritto del contratto, le seguenti fattispecie:

- a) reiterata applicazione di penalità gravi (almeno tre nell'arco di un anno scolastico), seguita da diffida formale ad adempiere;
- b) liquidazione coatta, fallimento o perdita dei requisiti di ordine generale in capo alla Ditta aggiudicataria;
- c) utilizzo di mezzi non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, alle disposizioni normative sul trasporto scolastico o al Codice della Strada;
- d) mancata stipula o rinnovo delle coperture assicurative obbligatorie;
- e) interruzione del servizio non giustificata, anche parziale. L'interruzione non motivata del servizio costituisce grave inadempimento, considerata la natura di servizio pubblico essenziale del trasporto scolastico. Come previsto dal decreto legislativo n. 201 del 2022, i servizi pubblici locali di rilevanza economica devono garantire continuità nell'erogazione.
- f) violazione grave o reiterata delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, circolazione stradale e prevenzione infortuni;
- g) utilizzo di personale non qualificato, privo della patente D e CQC persone, o comunque non idoneo al servizio di trasporto scolastico;
- h) revoca dell'attestato di idoneità professionale necessario alla gestione dell'attività di trasporto;
- i) cancellazione dall'Albo regionale delle imprese esercenti il trasporto scolastico ai sensi dell'art. 3 della L.R. Campania 1° agosto 2011, n. 13;
- j) ogni altra grave violazione contrattuale o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Nei casi di risoluzione per inadempimento, la Ditta non potrà avanzare pretese economiche o richieste risarcitorie, ed il Comune si riserva di agire per il risarcimento del danno subito, incluse le spese per l'affidamento ad altro operatore.

In caso di scioglimento del contratto per scadenza naturale del termine, ovvero per soppressione del servizio da parte del Comune per esigenze organizzative o di bilancio, non è dovuto alcun indennizzo all'appaltatore.

ART. 24 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d'appalto, è esclusivamente competente il Foro di Vallo della Lucania.

ART. 25 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. La disciplina è regolata dall'articolo 124 del Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce le modalità per l'esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. A tal fine, il Comune interPELLa progressivamente i soggetti che seguono l'originario aggiudicatario in graduatoria, escludendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la risoluzione o si è verificato il fallimento, per verificare la disponibilità a stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche da essi già offerte in sede di gara. L'affidamento ha luogo previa verifica della permanenza dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico interpellato e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di tempestività, efficienza e continuità del servizio.

ART. 26 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia:

- al D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche, incluso il D.Lgs. 209/2024;
- al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e relativi decreti attuativi, in particolare il D.D. MIMIT n. 639 del 31 agosto 2023;
- allo schema-tipo ANAC per la redazione della relazione ex art. 14 D.Lgs. 201/2022;
- alla L.R. Campania 1 agosto 2011, n. 13 e al relativo Regolamento di attuazione;
- alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, tracciabilità finanziaria e protezione dei dati personali.

Si applicano, inoltre, tutte le ulteriori disposizioni normative e regolamentari che, successivamente alla stipula del contratto, dovessero risultare applicabili al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento è il Comune di Casal Velino, con sede in Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA) Tel. 0974908811 fax 0974908826 protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it.

Il Comune ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il dott. ..., contattabile secondo le modalità pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- gestione della procedura di gara, affidamento dell'appalto e stipula del contratto;
- adempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione contrattuale;
- adempimenti previsti da norme di legge, regolamenti e provvedimenti dell'Autorità.

Il trattamento dei dati personali si fonda su:

- necessità contrattuali o precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b GDPR);
- obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (lett. c);
- esercizio di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (lett. e).

Sono trattati dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti), dati giudiziari ove richiesti ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, ma non sono trattate particolari categorie di dati ai sensi dell'art. 9, par. 1 GDPR.

Il trattamento avviene con modalità manuali, informatizzate e telematiche, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità, con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati possono essere comunicati:

- ad ANAC, MEF, Autorità giudiziaria e altri enti pubblici competenti;
- ai fornitori di servizi informatici o gestionali nominati responsabili ex art. 28 GDPR;
- alla Centrale Unica di Committenza e altri soggetti pubblici legittimati.

I dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi extra UE, salvo esigenze specifiche e nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR.

I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi 10 anni, fatti salvi termini superiori previsti dalla legge o necessari per l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità), scrivendo al Titolare tramite PEC. Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara e per l'esecuzione del contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare o stipulare il contratto.

Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né forme di profilazione ai sensi dell'art. 22 GDPR.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 GDPR e si impegna a trattare i dati personali acquisiti nel rispetto della normativa vigente. Ove richiesto, potrà essere designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, accettando la relativa nomina e assumendo l'obbligo di adottare misure adeguate alla tutela dei dati trattati.

ALLEGATO: STIMA DEL COSTO DEL SERVIZIO

TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30, 2030/31

GIORNI SCOLASTICI ANNO 200 * da calendario scolastico

SCUOLE	INDIRIZZO SCUOLA	NUMERO ALUNNI	NUMERO ALUNNI DA TRASPORTARE
Scuola secondaria di primo grado	Bivio Acquavella		
Scuola primaria	Bivio Acquavella		
Scuola primaria	frazione Marina		
Scuola dell'infanzia	Bivio di Acquavella		
Scuola dell'infanzia	frazione Marina		
Scuola dell'infanzia	frazione Acquavella		

ITINERARI	DESCRIZIONE ITINERARIO	NUMERO ALUNNI DA TRASPORTARE	PERSONALE DA IMPIEGARE	KM ANDATA E RITORNO
ITINERARIO 1 Scuole elementari e medie loc. Bivio di Acquavella	CARULLO - ACQUAVELLA - SAN GIORGIO - BIVIO ACQUAVELLA		AUTISTA + ACCOMPAGNATORE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	18
ITINERARIO 2 Scuole elementari e medie loc. Bivio di Acquavella	VERDUZIO - FORNARI - RUNGI - BIVIO ACQUAVELLA		AUTISTA + ACCOMPAGNATORE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	12
ITINERARIO 3 Scuole elementari e medie loc. Bivio di Acquavella	VIA ROMA - CASE POPOLARI (ARDISANI) - BIVIO ACQUAVELLA		AUTISTA + ACCOMPAGNATORE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	8
ITINERARIO 4 Scuole medie loc. Bivio di Acquavella	CASAL VELINO (LOC. PIANI) - LUNGOMARE - VIA VELIA - TEMPONI - VIA PORTARARO - BIVIO ACQUAVELLA		AUTISTA + ACCOMPAGNATORE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	16
ITINERARIO 5 Scuole elementari Marina	VIA ROMA - SCUOLE MARINA - LUNGOMARE - VIA PORTARARO - TEMPONI - SCUOLA MARINA		AUTISTA + ACCOMPAGNATORE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	18
ITINERARIO 6 Scuola materna	VIA ARDISANI - CASE POPOLARI - BIVIO ACQUAVELLA - SAN GIORGIO - RUNGI - VIA PONTE		AUTISTA + ACCOMPAGNATORE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	20

MEZZI DI TRASPORTO	NUMERO MEZZI
PULMINI DI PROPRIETA' COMUNALE DA CONFERIRE IN COMODATO	0
MEZZI PROPRI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA	5 (32 posti ciascuno)

VIAGGI DIDATTICI PER SCUOLA	NUMERO VIAGGI	ORIENTATIVAMENTE I KM DI ANDATA E RITORNO
	10	20200

KM DI PERCORRENZA ANNUI 18800 [Km]

Giorni calendario scolastico

tutte le linee 200 [g]

Numero veicoli totali 5

Numero veicoli ditta affidataria 5

	Km Giornalieri A/R		km annui A/R	
	Km	Km TOT	Km	Km TOT
tutte le linee	92		18400	18600

km annui A/R viaggi di istruzione

Km	Km TOT
20	200

COSTO CARBURANTE **4614,235 [€]**

ipotizzando un consumo di 6 km per litro di carburante

	[lt]	[lt TOT]
tutte le linee	3066,6667	3070
Viaggi istruzione 1	3,3333333	

Costo netto (senza IVA) del gasolio	1,5030082	[€/lt]	costo medio agosto 2023 da sito ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
-------------------------------------	-----------	--------	--

Costo carburante annuo

	[€]	[€ TOT]
tutte le linee	4609,2251	4614,235164
Viaggi istruzione 1	5,0100273	

COSTO MANUTENZIONI VEICOLI **10130 [€]**

Costo materiale

frenante (pastiglie freni, dischi, pinza freni)	3750	[€]
---	------	-----

Cambio filtro aria	250	[€]
--------------------	-----	-----

Costo pneumatici	3000	[€]
------------------	------	-----

Manodopera manutenzioni	1880	[€]
-------------------------	------	-----

Pulizia ordinaria e straordinaria mezzi	1250	[€]
---	------	-----

AMMORTAMENTO VEICOLI **7777,778 [€]** **17500 [€]**

Vita tecnica media di ciascun veicolo	300000 [km]	
Km percorsi annualmente da ciascun veicolo	3680	6500 [km media]
Ammortamento	81,52174	45 [anni]
valore ciascun veicolo	70000	[€/veicolo]
Ammortamento ciascun veicolo	858,6667	1555,556 [€/veicolo]

SPESE DI GESTIONE MEZZI **5250 [€]**

Tassa di Circolazione	1500	[€]
Assicurazione	3750	[€]

COSTO PERSONALE **58150,4 [€]**

Tipologia personale

non essendo reperibili dalle Tabelle Ministeriali di cui all'art 23 del Dlgs 50/2016 i Ccnl Autoferrotranvieri, Autorimesse, Anav, si è tenuto conto delle tabelle ministeriali per i dipendenti delle aziende

Autisti	5	livello C2 (CCNL Autoneleggi e autorimesse)
Accompagnatori	0	livello C3 (CCNL Autoneleggi e autorimesse)

impegno orario

Costo orario	18,88	[€/h]	2,5 [h/d/linea]	47,2 [€/d/linea]	56640 [€/anno]	media III e IV sud
Costo orario	15,14	[€/h]	0 [h/d/linea]	0 [€/d/linea]	0 [€/anno]	media VI e VII sud

Tempi percorrenza (A/R)				Autista [€]	Accompagnatore [€]
tutte le linee	6	2,5 [h/d]	3000 [h]	56640	0
Viaggi istruzione 1	20	80 [h]		1510,4	0
				58150,4	0

COSTO SICUREZZA **€ 1.000,00 [€]**

da documento DUVRI

COSTO	95.644,64 €	COSTO BASE D'ASTA	105.209,10 €
UTILE	9.564,46 €		
RIEPILOGO			
COSTO CARBURANTE		4.614,24 €	37.494,24 €
COSTO MANUTENZIONI VEICOLI		10.130,00 €	
AMMORTAMENTO VEICOLI		17.500,00 €	
SPESE DI GESTIONE MEZZI		5.250,00 €	
COSTO PERSONALE		58.150,40 €	
COSTI SICUREZZA		1.000,00 €	
UTILE		9.664,46 €	
BASE D'ASTA		105.309,10 €	
IVA		10.630,91 €	
		% manodopera	54,6993632 [%]
TOTALE SERVIZIO		116.940,01 €	1.000,00 €

Costo per Km iva esclusa

5,601547802